

Norme & Tributi

Supporto formazione e lavoro, tempi rapidi per il sussidio

Politiche attive

Con programmi o azioni già avviati decorrenza alla data di sottoscrizione del Pad

Dall'Inps tutti i 350 euro anche per attività formative di pochi giorni nel mese

Gianni Bocchieri

Velocizzata la procedura di accesso alla nuova misura del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), sostitutiva del Reddito di cittadinanza dal 1° settembre prossimo per i suoi ex beneficiari attivabili nel mercato del lavoro. Confermato che l'erogazione del sussidio di 350 euro mensili per massimo 12 mesi verrà effettuata dall'Inps solo dopo la sua verifica della partecipazione a politiche attive del lavoro comunque denominate. Chiarito che l'importo mensile del sussidio non è frazionabile nel mese, con riconoscimento del totale importo mensile di 350 euro anche a fronte di attività formative e di politiche attiva per solo pochi giorni nel mese di riferimento.

Sono questi i punti salienti della circolare Inps 77/2023, pubblicata ieri, con cui l'Istituto ha fornito le prime indicazioni sulla misura dopo i decreti attuativi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che hanno disciplinato le modalità operative della misura e il funzionamento del nuovo sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

A pochi giorni dal suo debutto, la circolare ricostruisce i tratti salienti della misura a partire dai requisiti di accesso, precisando che quelli economici si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione dell'Isee in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da verificare nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu).

La domanda dovrà essere fatta attraverso il portale Inps, a cui accedere con Spid di livello 2, Cns (Carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta di identità elettronica). In alternativa, il richiedente potrà rivolgersi ai Patronati. Dal 1° gennaio prossimo, la domanda di Sfl potrà essere presentata anche tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf).

L'Istituto precisa che nella domanda il richiedente deve dichiarare se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'Isee. Deve inoltre allegare copia dell'attestato di iscrizione o frequenza ai percorsi di istruzione per adulti di primo livello per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei componenti del nucleo familiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

Per velocizzare l'iter di accesso al sussidio, dopo averne fatto istanza, i richiedenti potranno precompilare il Patto di attivazione digitale (Pad), senza dover attendere l'esito dell'istruttoria da parte di Inps. Il Pad però diventa operativo solo quando la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso avrà dato esito positivo. In ogni caso, l'Istituto di previdenza informerà il richiedente che deve accedere al

Siisl, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Con il Pad, esso dovrà compilare il proprio curriculum vitae, rilasciare la Dichiarazione immediata di disponibilità (Did) se non già fatto, individuare tre agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione. A seguito della sottoscrizione del Pad, il beneficiario del Sfl sarà convocato dai servizi all'impiego, Centri per l'impiego ed enti privati accreditati coinvolti dalle Regioni, per l'aggiornamento o la stipula del Patto personalizzato di servizio (Psp), in cui dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione.

La circolare chiarisce che sarà velocizzata anche l'erogazione del sussidio. Pur subordinata all'inserimento da parte dei competenti servizi dell'effettivo inizio di un'attività nel Siisl, la sua decorrenza potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del Pad in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulta già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del Sfl, o immediatamente dopo.

Nel documento si sottolinea anche che il beneficiario del Sfl può individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate o specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, dandone comunicazione al Siisl per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il Psp. Inoltre, qualora l'attività autonomamente avviata sia riconosciuta al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l'erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la sottoscrizione dello stesso. Di conseguenza, sarà il competente servizio al lavoro – Centro per l'impiego o privato accreditato – con cui il beneficiario ha sottoscritto il patto di servizio a dover inserire nella piattaforma dedicata (Siu) la data di inizio e termine dell'attività.

Class action Ue, pec al Mimit per legittimare le associazioni

Azione rappresentativa

Nel decreto 26 luglio 2023 le procedure d'iscrizione alla sezione speciale

Camilla Colombo

A due mesi dall'entrata in vigore dell'azione rappresentativa nazionale e transfrontaliera (25 giugno scorso), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 26 luglio del ministero delle Imprese e del Made in Italy che specifica le modalità di iscrizione nella sezione speciale e le procedure di verifica per gli enti legittimati a proporre la nuova class action, a tutela dei consumatori, entro e oltre confine.

Per legittimarsi, abilitarsi e promuovere procedimenti nazionali e transfrontalieri, le associazioni dei consumatori e gli enti pubblici competenti dovranno mandare una pec al Mimit che, oltre ad attestare il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 140-quinquies, comma 2, del Codice del consumo, dovrà contenere alcuni allegati, come la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, l'effettiva attività svolta nei precedenti 12 mesi, l'ultimo bilancio d'esercizio approvato, la nomina dell'organo di controllo, l'assenza di fine di lucro.

Si richiede all'azione rappresentativa transfrontaliera per violazioni del diritto Ue

L'azione rappresentativa è un nuovo tipo di class action introdotto dal Dlgs 28/2023, che ha recepito la direttiva Ue 2020/1828 a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Non può essere infatti promossa dai singoli consumatori, ma può essere di due tipi:

- nazionale, quando viene intentata dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco espresso dall'articolo 137 del Codice del consumo e dagli organismi pubblici indipendenti nazionali che ne hanno fatto richiesta;
- transfrontaliera, se viene proposta da enti di Stati Ue iscritti in un elenco della Commissione Europea o da associazioni italiane presenti in un altro Paese Ue.

In questo secondo caso, l'elenco delle associazioni e degli organi legittimati alla class action europea deve essere pubblicato anche sul sito del Mimit.

L'azione rappresentativa, che può essere sia inhibitoria sia compensativa e portare ad accordi di natura transattiva e conciliativa, può essere avviata senza mandato da parte dei consumatori, in caso di illeciti che violino specifiche disposizioni del diritto Ue commessi da operatori economici e professionisti in alcuni settori, ovvero servizi finanziari, viaggi e turismo, energia, salute, telecomunicazioni e protezione dei dati.

Al Mimit spettano, almeno ogni cinque anni, compiti di verifica della presenza dei requisiti delle associazioni e degli enti - a loro volta chiamati a dimostrare tramite documentazione la loro esistenza, attività e conformità alle regole Ue -, oltre a verifica su segnalazione e cancellazione.

Fra gli obblighi di trasparenza richiesti agli enti, invece, c'è l'indicazione sul proprio sito web delle azioni intraprese a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

NT+DIRITTO
Avvocati, la Cassazione non può mitigare o aggravare la sanzione disciplinare del Cnf
Per le sezioni Unite la determinazione

dell'entità della sanzione costituisce tipico apprezzamento di merito di Francesco Machina Griffo
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.com

L'analisi

PER L'INFLUENCER MARKETING SERVONO NORME DI COMPLIANCE

di Mario Di Giulio e Maria Rosaria Raspanti

L'incremento di tecniche di marketing con utilizzo massiccio dei social media testimonia quanto le imprese credano nell'utilizzo di tali network. Gli influencer, in questo contesto, hanno assunto un ruolo chiave per una platea estremamente ampia e raggiungibile. Uno studio commissionato dal Parlamento europeo (*The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single market*, 2022) mostra la crescita esponenziale dell'industria dell'influencer marketing e la vulnerabilità degli utenti, esposti a messaggi pubblicitari che fanno leva sul rapporto "parasociale" tra influencer e follower. Questa crescita avviene in un contesto privo di una disciplina europea, a esclusione di quella sui servizi di intermediazione digitale e in materia consumeristica, che non regolano l'influencer marketing. Di ciò ha preso atto il Comitato economico e sociale europeo nel parere del 13 luglio sulla pubblicità degli influencer, in cui invita le istituzioni ad adottare una normativa specifica.

Sul piano nazionale, alla normativa in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, e a quella in materia di concorrenza sleale, si affianca il regolamento Digital chart dell'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria e le *best practices* dell'Agcm. Ne risulta l'applicazione di obblighi di trasparenza e di lealtà competitiva, integrati da linee guida per la fattispecie specifica. Così, ad esempio, l'obbligo di trasparenza può essere assolto tramite l'uso di mezzi (*hashtag*), adatti al canale utilizzato, che identifichino la finalità commerciale.

In Europa, le regole nazionali si muovono, in generale, secondo modelli diversi. La

Francia ha recentemente approvato una legge che impone agli influencer obblighi di *disclosure* sulla natura promozionale dei contenuti.

In Italia, l'Agcom ha avviato la consultazione pubblica sul regolamento per assoggettare gli influencer (assimilati ai prestatori di servizi *on demand*) al Testo unico sui servizi di media audiovisivi e alla registrazione al Registro operatori di comunicazione, oltre all'invio della segnalazione certificata di inizio attività. Non sembra però profilarsi un testo normativo specifico. La spinta verso l'inasprimento dei controlli appare giustificata dal crescente numero di iniziative contro l'uso distorto dell'*"influencer marketing"*, per pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. Si pongono tuttavia problemi di uniformità e coerenza tra interventi di diverse giurisdizioni, data la capacità del singolo contenuto di raggiungere numerosi Paesi e utenti. Uniformità e coerenza sono indispensabili tanto per la tutela dei potenziali danneggiati, quanto per orientare la *compliance* aziendale: la necessità di adeguare un contenuto digitale a decine regolatori non uniformi rischia di complicare l'impegno di imprese e influencer, vedendo peraltro compromessa l'efficacia preventiva del sistema.

È quindi auspicabile un intervento, anche attraverso strumenti di *soft law*, della Commissione europea, strategia che consentirebbe di bilanciare l'esigenza di una disciplina puntuale con il mantenimento di un regime flessibile, grazie a strumenti (come orientamenti e linee guida) che si sono mostrati in grado di orientare i sistemi nazionali verso l'uniformità applicativa delle regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Preliminare, se muore il promittente tutti gli eredi devono firmare il definitivo

Cassazione

Il documento in questione era stato stipulato dal de cuius nel 2001

Angelo Busani

Se muore il promittente venditore di un contratto preliminare di compravendita, tutti i suoi eredi devono concorrere alla stipula del contratto definitivo e quindi non è sufficiente, per procurare al compratore l'acquisto dell'immobile promesso in vendita, che il definitivo sia stipulato solo da alcuno degli eredi.

È quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza 25396 del 29 agosto 2023, la quale ha annullato la sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Roma (4993/2016), che, a sua volta, aveva ribaltato, qualificandola come «non assolutamente ammissibile dal punto di vista giuridico» la sentenza del Tribunale di Roma (7416/2014), nella quale il contratto definitivo, stipulato da uno solo degli eredi, senza il concorso dell'altro erede, era stato dichiarato «nullo» «a causa della mancata partecipazione alla stipula» del contratto definitivo di tutti gli ere-

di della promittente venditrice. Per la cronaca, la citazione in primo grado era del 2008 e il preliminare in questione era stato stipulato dal de cuius nel 2001.

La Cassazione argomenta la sua decisione con l'osservazione che la promessa di vendita di un bene oggetto di comunione è una «obbligazione indivisibile» avente «natura collettiva» che deve essere adempiuta da tutti i comproprietari i quali costituiscono «un'unica parte complessa»: pertanto, le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale, con la conseguenza che, quando una di tali dichiarazioni manchi, non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare e pertanto non si verifica il presupposto in base al quale il promissario acquirente possa concretare

in capo a sé l'acquisto del bene oggetto del preliminare.

In altre parole, a fronte della successione a causa di morte di un soggetto promittente venditore, non si verifica una situazione nella quale si originano tanti autonomi contratti preliminari quanti sono gli eredi, ciascuno avente a oggetto una quota indivisa del bene promesso in vendita, in quanto i coeredi vengono a costituire «un'unica parte complessa» poiché la promessa in vendita del bene poi divenuto comune per effetto dell'apertura della successione deriva da un'originaria «unica volontà negoziale» (quella espressa dal promittente venditore, poi deceduto).

Ne esce che, da un lato, tutti gli eredi sono obbligati a prestare il loro individuale consenso, necessario per permettere la stipula del contratto definitivo in quanto le singole loro volontà «sono prive di una specifica autonomia» in quanto «destinate a fondersi in un'unica manifestazione negoziale»; e che, d'altro lato, finché questo collettivo e unanime consenso non vi sia, l'acquirente non ottiene l'acquisto che gli è stato promesso nel contratto preliminare. In sostanza, ciascuno degli obbligati è in grado di manifestare solo «il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri».

La promessa in vendita del bene è poi divenuta comune per effetto dell'apertura della successione

© RIPRODUZIONE RISERVATA